

STATUTO DELLA

"ASSOCIAZIONE DONATORI SAN CARLO BORROMEO O.N.L.U.S. ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ' SOCIALE"

1) **COSTITUZIONE, SEDE E DENOMINAZIONE**

E' costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE DONATORI SAN CARLO BORROMEO ODV", in sigla "DO.S.CA ODV" con sede in Milano. Via Pio II° n.3, presso l'Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo".

Essa è retta dalle disposizioni del presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

E' fatto obbligo di utilizzare l'acronimo "ODV" nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

2) **CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci sia con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'ordinamento dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, uguaglianza dei diritti e delle opportunità di tutti gli associati, elettività delle cariche, e ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3) **DURATA DELL'ASSOCIAZIONE**

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

4) **OGGETTO SOCIALE - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione, escluso ogni fine di lucro o speculativo, ha quale scopo il perseguimento esclusivo di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, come indicate dall'art.5 del Codice del Terzo Settore, ed in particolare con riferimento a:

- interventi e servizi sociali (art.5 Codice del Terzo Settore - lettera a);
- interventi e prestazioni sanitarie (art.5 Codice del Terzo Settore — lettera b);
- prestazioni socio-sanitarie (art.5 Codice del Terzo Settore - lettera c);
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 Codice del Terzo Settore- lettera d);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art.5 Codice del Terzo Settore - lettera h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 Codice del Terzo Settore - lettera i).

Non è consentito lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra indicate.

Si indicano, a solo titolo esemplificativo, gli scopi ed attività prevalenti dell'Associazione:

- migliorare qualitativamente le prestazioni di medicina trasfusionale;
- promuovere e sensibilizzare la donazione gratuita, volontaria, periodica, anonima e consapevole di sangue nella popolazione divulgando le conoscenze sui benefici ed i possibili rischi della trasfusione;
- organizzare, realizzare e gestire eventuali servizi connessi, anche di natura tecnico-sanitaria, inerenti, alla raccolta/donazione di sangue;
- realizzare un rapporto sociale diretto tra donatore, struttura trasfusionale e, più in generale, tra cittadino ed ospedale;
- fidelizzare e stimolare il donatore alla donazione periodica e programmata;
- monitorare che sul donatore sia realizzato un continuo ed accurato controllo sanitario al fine di tutelare il suo stato di salute nell'ambito di un articolato programma di medicina preventiva;
- promuovere la ricerca clinica e lo sviluppo di nuove metodologie nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura delle malattie del sangue, nonché promuovere ed incentivare attività fisico-sportive tra i soci donatori e affiancatori esterni dell'Associazione.

5) **SOCI (REQUISITI E CATEGORIE-PERDITA DELLA QUALIFICA)**

Possono essere soci dell'Associazione sia i cittadini italiani che stranieri.

La qualità di Socio è intrasmissibile sia per atti inter vivos che mortis causa.

Nell'Associazione si distinguono i Soci Fondatori, i Soci Onorari, i Soci Ordinari, i Soci Collaboratori e Soci Simpatizzanti.

I Soci Fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

I Soci Onorari sono quelli che per la loro personalità, per i particolari servizi da loro resi o per aver contribuito finanziariamente, nonché per aver svolto attività a favore dell'Associazione, sostenendone e valorizzandone l'attività, verranno designati dall'Assemblea.

I Soci Ordinari sono i donatori che, previo esame clinico e dichiarazione di consenso informato, sono ritenuti idonei a diventare donatori periodici ed in effetti donano.

Perdono la qualifica di soci ordinari coloro che, senza giustificato motivo, interrompono le donazioni per oltre cinque anni e coloro dichiarati definitivamente inidonei alla donazione.

I Soci Collaboratori sono coloro che, donatori o non, esprimono la volontà di svolgere e svolgono attività a favore dell'Associazione,

I Collaboratori, che non siano già Soci in quanto Donatori, assumono la qualifica di Socio Collaboratore dal momento che vengono inseriti in apposito elenco dal Consiglio Direttivo, previa ratifica di quest'ultimo.

I Soci Simpatizzanti sono coloro i quali non possono più donare atteso il superamento del limite massimo di età consentita per le donazioni e coloro nei cui confronti viene meno l'idoneità clinica per l'attività di donatore periodico ma che, tuttavia, continuano a partecipare alla vita associativa. Sono, altresì, Soci Simpatizzanti coloro i quali, per motivi personali, interrompono l'attività di donatori per oltre cinque anni, ma che, pur tuttavia, manifestano espressamente o implicitamente la volontà di svolgere attività a favore dell'Associazione.

L'Appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni, nonché delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Impegna, altresì, i Soci a non compiere o promuovere, anche a mezzo di terzi, iniziative rivolte ad ostacolare le attività esterne dell'Associazione ovvero rivolte a gettare discredito sull'Associazione stessa o sui suoi Organi sociali.

Possono far parte dell'Associazione tutti gli aventi diritto, senza distinzione di sesso, razza, ceto sociale, nazionalità, credo politico e fede religiosa.

L'ammissione dei Soci Ordinari avviene su domanda degli interessati, i quali, previo esame clinico e dichiarazione di consenso informato, saranno ritenuti idonei ad effettuare donazioni periodiche dal competente Servizio di Immunoematologia e Trasfusione della Azienda Ospedaliera. Le loro iscrizioni decorrono dal momento della prima donazione e ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

La deliberazione del Consiglio Direttivo viene annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione degli aspiranti associati, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta (60) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta (60) giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per recesso da comunicarsi per iscritto;
- per decadenza quando il Socio, senza giustificato motivo, interrompe la donazione per oltre cinque anni e non manifesta espressamente o implicitamente la volontà di partecipare alla vita associativa;
- per esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuta alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino

indegnità o che ostacolino o gettino discredito sull'Associazione o su membri della stessa. Il Consiglio Direttivo periodicamente provvede alla revisione della lista dei Soci.

6) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori del Conti.

ASSEMBLEA

7) PARTECIPAZIONE E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci Fondatori ed Ordinari, nonché dai Soci Collaboratori, Simpatizzanti ed Onorari.

Tutti i Soci, a prescindere dalla categoria cui appartengono, hanno diritto di voto.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per approvare il bilancio preventivo dell'anno in corso. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente dell'Associazione, di almeno un decimo degli Associati.

La convocazione avviene mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, inviato ai Soci almeno venti giorni prima mediante almeno una o più delle seguenti modalità alternative tra loro: sms, fax, email, pubblicazione nel sito internet e nella bacheca dell'Associazione e nel giornale periodico dell'Associazione "Il donatore". Inoltre, solo per quanto riguarda la convocazione della assemblea straordinaria mediante affissione nella bacheca dell'Associazione, situata presso i locali del Centro Trasfusionale e sul sito internet dell'Associazione, almeno 6 mesi prima.

8) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero da qualsiasi altra persona designata dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea far constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà del numero complessivo degli associati aventi diritto di voto ai sensi del presente Statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto, intervenuti in proprio o per delega. Le deliberazioni sono prese con il voto della maggioranza dei presenti o rappresentati.

Per l'Assemblea straordinaria è richiesta, in prima convocazione, la presenza di tre quarti degli associati ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti, mentre, in seconda convocazione, è sufficiente il voto favorevole dei due terzi dei presenti qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti all'Assemblea.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Associati aventi diritto di voto mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati; qualora il numero dei soci dovesse essere inferiore a cinquecento, ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci. Di ogni adunanza deve essere redatto processo verbale in forma riassuntiva, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

L'originale del processo verbale dovrà essere conservato agli atti dell'Associazione, mentre copia

2
3



del medesimo dovrà essere messo a disposizione di ciascun Associato, presso i locali dell'Associazione,

9) FORME DI VOTAZIONE

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente dell'Assemblea e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell'Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

10) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali: il Presidente dell'Associazione scelto tra i Soci Ordinari, Fondatori. Simpatizzanti o Collaboratori che siano ex donatori o personalità di richiamo esterne alla Associazione e aventi i requisiti di onorabilità, nonché i membri del Consiglio Direttivo scelti tra i Soci ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) approva il bilancio;
- c) discute e delibera sui bilanci preventivi e consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati nei casi diversi dall'inattività di donazione sangue per oltre 5 anni;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sulla nomina dei soci Onorari;
- h) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In sede straordinaria:

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto ed Atto Costitutivo;
- delibera sul trasferimento della Sede dell'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

11) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea e gestire le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art.87 del D.Lgs. n. 117/2017;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda anche l'ordinaria amministrazione;
- d) procedere alla designazione/ratifica dei soci Collaboratori e Simpatizzanti;
- e) deliberare sulla eventuale adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione, anche temporanea, di una Commissione tecnico-scientifica, nominata dal Consiglio stesso, che ne

nomina anche il coordinatore partecipando alla individuazione delle tematiche di studio, composta da Soci e non Soci, con funzione di studio e programmazione delle iniziative atte al miglioramento ed allo sviluppo di strumenti diretti alla tutela della salute del donatore e della sicurezza del ricevente, al progresso tecnologico-scientifico della struttura trasfusionale, all'aggiornamento degli operatori della struttura stessa, nonché relativi alla organizzazione, realizzazione e gestione di eventuali servizi connessi, anche di natura tecnico- sanitaria, inerenti alla raccolta/donazione di sangue. La Commissione, su richiesta del Consiglio Direttivo, dovrà relazionare a quest'ultimo sull'andamento e lo sviluppo dei lavori affidati alla Commissione stessa, sottoponendo proposte e progetti.

Per il perseguimento degli scopi dell'Associazione di cui all'art. 4 del presente Statuto, il Consiglio Direttivo potrà deliberare in ordine alla creazione di "Gruppi", come ad esempio il "Gruppo Sportivo dei Donatori", con il fine specifico dello svolgimento di attività idonee al perseguimento degli scopi stessi dell'Associazione.

La gestione e l'organizzazione dell'attività degli eventuali "Gruppi" potrà essere delegata dal Consiglio ad un proprio membro, ad un Socio, e/o ad un collaboratore esterno.

12) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da:

- il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea, che lo presiede,
- da un minimo di cinque ad un massimo di nove Soci eletti dal l'Assemblea.

Risulteranno eletti i primi candidati che avranno ottenuto più voti sino ad un massimo di nove.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina un Vice Presidente scelto tra i Consiglieri ed un Segretario.

Il Consiglio Direttivo, altresì, può nominare un amministratore-tesoriere, scelto anche tra i non Associati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogniqualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre consiglieri, nella sede dell'Associazione o altrove, purché nel territorio italiano,

Il Consiglio viene convocato dal Presidente dell'Associazione con lettera e/o telegramma e/o telefax e/o email da spedire almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax, sms e/o email da spedirsi almeno tre giorni prima della seduta; in difetto di tale formalità, il Consiglio delibererà validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Per la validità delle riunioni si richiede la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario.

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni del Consiglio stesso. Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha la facoltà di rendere note quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

In caso di decadenza, dimissioni o impedimento permanente di uno dei Consiglieri, subentra nell'incarico il primo dei non eletti che accetta l'incarico qualora disponibile.

Tutte le cariche dell'Associazione sono onorifiche.

13) IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione nei riguardi degli Associati e dei terzi.

La sua rappresentanza è generale.

Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Può conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti con la determinazione delle relative condizioni; egli sovrintende all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e può delegare ad uno o più consiglieri parte

dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i suoi poteri, compresi quelli di firma e di rappresentanza, spettano al Vice Presidente nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere, al suo interno, un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

14) COMPITI DELL'AMMINISTRATORE-TESORIERE

Se ne viene ravvisata la necessità, il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di un amministratore-tesoriere, determinandone l'eventuale compenso, con il compito di curare materialmente la gestione economica dell'Associazione e di tenerne la contabilità, in ossequio a norme operative che lo stesso Consiglio Direttivo può emanare con salvezza dei poteri e doveri statuari che gli competono.

15) COMPITI DEL REVISORE DEI CONTI / COLLEGIO DEI REVISORI

Al/i Revisore/i dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Essi dovranno redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

I Revisori vengono eletti dall'Assemblea sino ad un numero di tre, durano in carica tre anni, sono rieleggibili e potranno anche essere eletti fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo della loro competenza.

16) ENTRATE E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Ai sensi dell'art.22. co.4 del Codice del Terzo Settore, si indica che l'Associazione ha già costituito un capitale minimo per il suo riconoscimento pari a Euro 15.000,00.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da eventuali beni mobili ed immobili che divenissero di proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto.

Le entrate sono costituite dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse, da eventuali versamenti volontari degli Associati, da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o Associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie; da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e di enti in genere; da rendite del proprio patrimonio; nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

È vietato distribuire, anche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, ai sensi dell'art.8 co.2 del D.Lgs.117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento degli scopi dell'Associazione, costituiti da finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

17) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI SUL PATRIMONIO SOCIALE

Nessun utile è distribuito agli Associati.

Gli Associati non possono, in ogni caso vantare diritti sul patrimonio sociale.

NORME FINALI E GENERALI

18) ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun anno finanziario il Consiglio Direttivo predispone i bilanci preventivo e consuntivo, che devono essere approvati dall'Assemblea.

19) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è di competenza esclusiva dell'Assemblea straordinaria dei Soci, che ne determinano le modalità e tempistiche.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art.45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore

individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9, comma 1, del d.lgs.l 17/2017.

20) REGOLAMENTO INTERNO E RINVIO

Particolari norme di funzionamento ed esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento si rinvia espressamente alla normativa di Legge in materia.

[Handwritten signature]

L. 11 7.11.2 notis

